

Che cosa sono le DAT – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La Legge 22 dicembre n. 219, che le regola, entra in vigore il 31 gennaio 2018.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocarle in qualsiasi momento.

Ai fini della Legge, **sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.**

Chi può esprimere le DAT

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Come si esprimono le DAT

1. per **atto pubblico** (*atto redatto da un notaio*);
2. per **scrittura privata autenticata** (*atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio*);
3. per **scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile** del proprio Comune di residenza.
4. presso le **strutture sanitarie**, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.

Nelle DAT è previsto un fiduciario

La Legge **auspica (ma non è obbligatorio)** che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio testamento biologico, indichi un fiduciario, ovvero una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la **responsabilità di interpretare le volontà contenute nella disposizione anticipata**, anche alla luce dei cambiamenti e delle nuove prospettive offerte dalla medicina. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il Giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del Codice Civile.

Come si presenta una DAT

Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta la D.A.T. rispetti questa procedura:

- **scrivere la propria dichiarazione anticipata di trattamento:** per farlo, bisogna compilare il modulo predisposto dal Comune di Toceno, che devono firmare sia **l'intestatario** che **il fiduciario**;

- **mettere la DAT in una busta chiusa** insieme alle fotocopie dei documenti di identità dell'intestatario e del fiduciario: gli impiegati del Comune, quindi, non possono leggere il contenuto della DAT e non sono responsabili in alcun modo di quello che c'è scritto.
- **fissare un appuntamento:** per farlo, bisogna rivolgersi all'ufficio di Stato Civile prendendo appuntamento con il responsabile dei Servizi Demografici, Sig. GIORGIS Carlo, tel. 0324.98035 – e mail: demografici@comune.toceno.vb.it;
- **andare all'appuntamento con il proprio fiduciario**, entrambi con un **documento d'identità valido** ed il rispettivo **codice fiscale, compilare e firmare**, di fronte agli impiegati del Comune, **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**;
- **la busta chiusa** che contiene la DAT **viene numerata**. Il numero viene **riportato** su ciascuna delle **dichiarazioni sostitutive** dell'atto di notorietà firmate dall'intestatario e dal fiduciario;
- **ritirare la fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con annotato il numero di registro assegnato.

Le DAT vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo dell'interessato/dichiarante del cui testamento trattasi viene iscritto in apposito registro informatico e/o cartaceo, che tuttavia non è collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario.

Allo stato attuale il Registro **non è pubblico: si attendono i decreti attuativi previsti dalla Legge per collegare i Comuni al Servizio sanitario nazionale**. Potranno prendere visione delle informazioni in esso contenute solo il dichiarante e (se indicati da lui nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio) il medico di famiglia ed i sanitari che lo avranno in cura, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati, secondo le modalità dell'accesso agli atti.

All'interessato/dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta.

In caso di decesso del fiduciario o del venire meno del rapporto di fiducia con lo stesso è facoltà dell'interessato/dichiarante chiedere il ritiro della busta e/o provvedere del caso alla sua sostituzione.

Il personale del Comune non presta assistenza circa il contenuto della dichiarazione di volontà, in quanto atto personalissimo.

Per le ulteriori informazioni e modalità di compilazione ci si può rivolgere alle diverse Associazioni presenti sul territorio nazionale.

Durata delle DAT

La Legge non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle DAT. Il dichiarante è libero, ovviamente, di stabilire che le sue dichiarazioni abbiano effetto per un determinato tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimerne diverse rispetto a quelle iniziali o se non esprimerne affatto.

Chi ha già sottoscritto un testamento biologico prima della Legge 219/2017

Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della suddetta Legge, si applicano le disposizioni della medesima Legge.